





locale che in ambito nazionale ed europeo; pertanto, la Scuola persegue il continuo miglioramento della Qualità della Ricerca effettuata al suo interno e pone particolare attenzione alle sue possibili ricadute applicative sul territorio ed all'innovazione tecnologica;

- ha dotazioni infrastrutturali e di personale altamente qualificate per l'esecuzione di attività di ricerche e sviluppo nel settore delle Scienze e Tecnologie Alimentari: il patrimonio di attrezzature scientifiche e di impianti pilota associato a un gruppo di lavoro con una forte connotazione interdisciplinare e con una grande esperienza in laboratorio ed operativa sugli impianti di produzione, rende la struttura di ricerca della SAFE un'eccellenza nella ricerca nel settore alimentare a livello nazionale e internazionale;

- dispone delle competenze necessarie ad affrontare, con metodologie innovative, sia lo studio dei processi biochimici fondamentali, sia gli aspetti tecnici legati alla definizione e valutazione di processi per la produzione di alimenti, per la valutazione dell'idoneità di materie prime e fattori di produzione abiotici nelle trasformazioni alimentari, produzione di alimenti funzionali, valutazione sensoriale degli alimenti, verifica dell'eventuale presenza di sostanze pregiudicanti la sicurezza di prodotti alimentari, processi tecnologici e biotecnologici di produzione per prodotti di elevata qualità e legati alla tradizione alimentare italiana, conservazione e condizionamento nelle industrie agro-alimentari, sviluppo di processi produttivi sostenibili, la scelta, lo sviluppo e la costruzione di macchine, impianti e strumentazioni, anche per l'automazione, dedicate in modo



organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al

	fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
	internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
	delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
	adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti	
	dell'ordinamento vigente;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	

Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività del progetto relativamente alle analisi bioinformatiche;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti riguardanti tra l'altro lo studio della qualità e salubrità dei prodotti di origine animale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il CREA-ZA.

che il CREA-ZA:

	- si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di	
	miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di	
	origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti	
	e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti.	
	- Il Centro svolge anche attività di conservazione della biodiversità	
	zootecnica. Il Centro si compone di quattro sedi: Lodi, Monterotondo,	
	Modena e Bella. La sede coinvolta nel progetto sarà quella di Bella (PZ).	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b>Art. 1 - Valore delle premesse</b>	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale di	
	questo Accordo.	
	<b>Art. 2 - Finalità</b>	
	Scopo del presente Accordo è quello di assumere l'impegno alla realizzazione	
	del progetto di ricerca citato nelle premesse, utilizzando risorse e competenze	
	esistenti presso il CREA-ZA e la SAFE, collaborando per lo svolgimento di	
	attività di ricerca, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto	
	– quali lo sviluppo di nuovi protocolli e tecnologie innovative per la produzione	
	di integratori della razione alimentare dei bovini, partendo dal recupero da	
	scarti della produzione primaria (tegumento delle lenticchie) di composti	
	bioattivi dotati di effetto diretto sulla qualità della nutrizione degli animali e sulle	
	caratteristiche tecnologiche e nutrizionali del latte prodotto e dei suoi derivati	
	- secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi	
	delineati nel progetto approvato e nel prospetto riepilogativo del finanziamento	
	8	



riportati nel D.M. di Concessione n. 16825/7100/2019 dell'11 aprile 2019, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 aprile 2019, e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal Mipaaft.

### **Art. 3 - Referenti**

La SAFE indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la Prof.ssa Fernanda GALGANO (Coordinatrice del progetto), il CREA-ZA indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la Dott.ssa Lucia SEPE.

### **Art. 4 - Attività ed impegni reciproci**

Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscere nella loro interezza il Bando Mipaaft di cui al D.M. n. 27443 del 25 settembre 2018 e le Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di cui al Manuale Utente, approvato con il D.M. n. 27352 del 23 novembre 2016, consultabile e scaricabile dal sito web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10656> e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente tutte le disposizioni negli stessi contenute.

La SAFE si impegna a trasmettere tempestivamente al CREA-ZA all'indirizzo PEC [za@pec.crea.gov.it](mailto:za@pec.crea.gov.it) il decreto di concessione del contributo e ogni altra comunicazione utile ai fini della gestione e rendicontazione del progetto.

In qualità di coordinatore, la SAFE si impegna a:

- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto;
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile ricevuta dal CREA-ZA,



ottenuti dalla decorticazione delle lenticchie.

Inoltre, ci si propone di studiare le relazioni tra la somministrazione di mangimi fortificati con tali molecole bioattive microincapsulate e lo stato di benessere/produzione nei ruminanti bovini da latte.

Sarà, infine, oggetto di valutazione l'attitudine alla trasformazione casearia del latte ottenuto e il valore nutrizionale/funzionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari derivati.

La presente proposta mira in sintesi al raggiungimento per il CREA di obiettivi generali e specifici, come di seguito riportato:

1. WP3.2. Alimentazione bovina da latte con razioni tradizionali e arricchite di composti bioattivi incapsulati (prove alimentazione con azienda esterna locale in convenzione)
2. WP3.3. Valutazione dell'impatto delle razioni sulla composizione chimica del liquido ruminale
  - i. Analisi chimiche del liquido ruminale (profilo acidi grassi e composti organici volatili - VOC)
3. WP4.2. Comprensione dell'impatto dei supplementi microincapsulati sulla qualità del latte e di un modello di formaggio
  - i. Realizzazione di prove di caseificazione per la produzione di caciotta fresca e stagionata
  - ii. Valutazione del profilo di VOC e acidi grassi, e delle caratteristiche sensoriali di latte e formaggi sperimentali
4. WP5. Sfruttamento e divulgazione dei risultati

i. Diffusione dei risultati della ricerca ottenuti mediante pubblicazioni e giornate

Field-day

#### **Art. 5 - Spese e rendicontazione**

Poiché il contributo è concesso nella misura massima del 99% rispetto ai costi ammissibili ed approvati dal Mipaaft, le parti assicurano, ciascuna per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo pubblico (cofinanziamento).

Il contributo spettante al CREA-ZA dovrà essere erogato sul Conto corrente speciale infruttifero c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, Conto di Tesoreria intestato a: “*CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*”, Contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma: n° 79347, IBAN: IT98F0100003245348300079347, secondo le modalità definite nel Decreto di Concessione Mipaaft n. 16825/7100/2019 dell'11 aprile 2019.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

I costi sono computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra parte.

#### **Art. 7 – Tutela del background**

Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti, previa stipula di appositi accordi che le parti sottoscriveranno al momento del conseguimento del risultato.

#### **Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

	Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle parti	
	contraenti e cesserà alla scadenza del progetto prevista per il 16/04/2021,	
	salvo proroga da parte dell'Ente Finanziatore.	
	Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
	ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle parti.	
	L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le parti, da	
	comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla	
	stipula di un nuovo accordo.	
	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	<b>Art. 10 - Trattamento dati personali</b>	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
	<b>Art. 11 - Responsabilità</b>	
	Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	14	

dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 363/98 gli obblighi previsti T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Art. 12 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la SAFE si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute e ammesse da parte del Mipaaf fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 13 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

#### **Art. 14 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Il presente accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, per complessivi Euro <sup>1</sup> 80,00 verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del

---

<sup>1</sup> Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":  
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;  
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.  
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate



03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio

Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Potenza, li.....

**per la SAFE**

**per il CREA**

Il Rappresentante Legale

Il Commissario straordinario

Prof.ssa Aurelia SOLE

Cons. Gian Luca CALVI